



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale



Andrea Torrente

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

SEMINARIO DI FORMAZIONE

**L'ESAME DI STATO DEL SECONDO CICLO
2019/2020**

Sintesi degli argomenti trattati

- Le norme e i documenti di riferimento
- Documento del consiglio di classe
- Ammissione all'esame
- Attribuzione del credito
- Il colloquio: struttura e valutazione
- Le misure di sicurezza e prevenzione Covid-19

Norme e documenti di riferimento

- O.M. 16 maggio 2020 n. 10 (*Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione*)
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 (nell'O.M. 10 «*decreto legislativo*»)
- Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 (nell'O.M. 10 «*decreto legge*»)
- D.M. 30 gennaio 2020 n. 28 (nell'O.M. 10 «*decreto materie*»)
- O.M. 17 aprile 2020, n. 197 (*Costituzione e nomina delle commissioni*)

Struttura dell'esame

DEROGHE DISPOSTE DAL DECRETO LEGGE

Art. 1, comma 4 del Decreto Legge:

«le ordinanze ... disciplinano ... l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggi per garantire la completezza e la congruità della valutazione ... in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017»

Struttura dell'esame

DEROGHE DISPOSTE DALL'ORDINANZA

Art. 10, comma 1 dell'Ordinanza:

«Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.»

Art. 17, comma 6 dell'Ordinanza:

«La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti all'allegato B.»

Il documento del consiglio di classe

CONFERMATA LA PREVISIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO:

- *Ai sensi dell' art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro **il 30 maggio 2020**, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame.*

Inoltre **deve** contenere:

- *le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione»*
- ***i testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno***
- *le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL*

Il documento del consiglio di classe

Inoltre **può** contenere documentazione relativa a:

- *prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato*
- *PCTO realizzati nel triennio*
- *stage e tirocini*
- *partecipazione a progetti e iniziative culturali, sportive, etc.*

non deve contenere documentazione relativa a:

- *Materiali da sottoporre ai candidati durante il colloquio (testi, documenti, esperienze, progetti, problemi di cui all'art. 2 del Decreto materie)*

Ammissione all'esame

CANDIDATI INTERNI

DEROGHE DISPOSTE DAL DECRETO LEGGE

Derogato l'art. 13, comma 2 del Decreto Legislativo:

«E' ammesso all'esame di Stato...la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (fatte salve le deroghe per casi eccezionali deliberate dal CdC)*
- b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI...*
- c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso...»*

Ammissione all'esame

CANDIDATI INTERNI

DEROGHE DISPOSTE DAL DECRETO LEGGE

Derogato l'art. 13, comma 2 del Decreto Legislativo:

«E' ammesso all'esame di Stato...la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina ... e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Ammissione all'esame

CANDIDATI INTERNI

*UNICA SITUAZIONE DI POSSIBILE NON
AMMISSIONE*

Art. 3, comma 3 dell'Ordinanza:

«Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.»



DPR 249/98, Art. 4

Ammissione all'esame

ABBREVIAZIONE PER MERITO

REQUISITI CONFERMATI

Art. 13, comma 4 del Decreto legislativo:

- «a) non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento nello scrutinio finale del penultimo anno;*
- b) regolare corso di studi di istruzione di secondo grado;*
- c) non meno di sette decimi in ciascuna disciplina e otto decimi nel comportamento nei due anni precedenti il penultimo;*
- d) non essere incorsi in non ammissioni nei due anni precedenti»*



Non è possibile nei quadriennali e nei percorsi per adulti di secondo livello

Ammissione all'esame

CANDIDATI ESTERNI

REQUISITI CONFERMATI

Art. 14, comma 1 del Decreto Legislativo:

«a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;

b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo secondo ciclo;

d) hanno cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2020.»

Ammissione all'esame

CANDIDATI ESTERNI

DEROGHE DISPOSTE DALL'ORDINANZA

Derogato l'art. 14, comma 3, ultimo periodo, del Decreto Legislativo:

«L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.»

Ammissione all'esame

CANDIDATI ESTERNI

Art. 4 dell'Ordinanza, Art. 1, comma 7 del Decreto Legge:

*«L'ammissione è subordinata al superamento **in presenza** degli esami preliminari ... le cui sessioni si terranno a partire dal **10 luglio 2020**.»*

*«I candidati esterni ... sostengono l'esame di Stato ... nel corso della **sessione straordinaria** ... La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze»*



Seguirà ordinanza specifica

Credito scolastico

CANDIDATI INTERNI

DEROGHE DISPOSTE DALL'ORDINANZA

Derogato l'art. 15, comma 1 del Decreto Legislativo:

«il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di **quaranta** punti, di cui **dodici** per il terzo anno, **tredici** per il quarto anno e **quindici** per il quinto anno.»



Art. 10, comma 1 dell'Ordinanza:

«Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di **sessanta** punti di cui **diciotto** per la classe terza, **venti** per la classe quarta e **ventidue** per la classe quinta.»

Credito scolastico

CONVERSIONE CREDITO CLASSE III

Credito III ANNO a.s. 2017-18	Credito convertito D. Lgs. 62/2017	Nuovo credito III ANNO
3	7	11
4	8	12
5	9	14
6	10	15
7	11	17
8	12	18

All. A Ordinanza 10/2020,
tabella A

Credito scolastico

CONVERSIONE CREDITO CLASSE IV


Credito IV ANNO a.s. 2018-19	Nuovo credito IV ANNO
8	12
9	14
10	15
11	17
12	18
13	20



All. A Ordinanza 10/2020,
tabella B

Credito scolastico

ATTRIBUZIONE CREDITO CLASSE V



Media dei voti	Credito V ANNO
$M < 5$	9-10
$5 \leq M < 6$	11-12
$M = 6$	13-14
$6 < M \leq 7$	15-16
$7 < M \leq 8$	17-18
$8 < M \leq 9$	19-20
$9 < M \leq 10$	21-22

All. A Ordinanza 10/2020,
tabella C

Credito scolastico

ATTRIBUZIONE CREDITO CLASSE III E IV IN SEDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO



Media dei voti	Credito III ANNO	Credito IV ANNO
$M < 6$	---	---
$M = 6$	11-12	12-13
$6 < M \leq 7$	13-14	14-15
$7 < M \leq 8$	15-16	16-17
$8 < M \leq 9$	16-17	18-19
$9 < M \leq 10$	17-18	19-20

- **Idoneità**
- **Promozione**
- **Esami preliminari**

All. A Ordinanza 10/2020,
tabella D

Credito scolastico

CASI PARTICOLARI

CANDIDATI INTERNI

Art. 10, comma 7 dell'Ordinanza:

- *«nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della classe quarta. La conversione del credito della classe seconda e della classe terza è effettuata sulla base rispettivamente delle tabelle A e B di cui all'allegato A alla presente ordinanza. L'attribuzione del credito per la classe quarta è effettuata sulla base della tabella C »*

Credito scolastico

CASI PARTICOLARI

CANDIDATI INTERNI

Art. 10, comma 7 dell'Ordinanza:

- *«nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe **quinta*** non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a ventidue punti»*

**Refuso nell'Ordinanza*

Credito scolastico

CASI PARTICOLARI

CANDIDATI INTERNI

Art. 10, comma 7 dell'Ordinanza:

- *«per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico **per la classe terza o per la classe quarta**, in sede di scrutinio finale della classe quinta, il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella D di cui all'allegato A alla presente ordinanza, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per **idoneità** e per **promozione**, ovvero in base ai risultati conseguiti negli **esami preliminari** sostenuti negli anni scolastici decorsi, quali candidati esterni all'esame di Stato»*

Credito scolastico

CASI PARTICOLARI

CANDIDATI INTERNI

Art. 10, comma 7 dell'Ordinanza:

- «agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della *dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame di Stato*, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti *undici* per la classe terza e ulteriori punti *dodici* per la classe quarta, *se non frequentate*. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza otterrà il *credito acquisito in base a idoneità o promozione*, unitamente a ulteriori punti *dodici* per la classe quarta;»

Credito scolastico

CASI PARTICOLARI

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Art. 10, comma 8 dell'Ordinanza:

- *«in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico.»*
- *«il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell'Allegato A della presente ordinanza. Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 39 punti.»*

Credito scolastico

CASI PARTICOLARI

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Art. 10, comma 8 dell'Ordinanza:

- *«il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all'allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 21 punti.»*

Credito scolastico

CASI PARTICOLARI

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Ordinanza 2019:

Secondo periodo didattico
-
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

× **2** **+**
(MAX 25)

Terzo periodo didattico
7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

= **MAX 40**

Credito scolastico

CASI PARTICOLARI

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Ordinanza 2020:

Secondo periodo didattico
-
12-13
14-15
16-17
18-19
19-20

× **2** **+**
(MAX 39)

Terzo periodo didattico
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

= MAX 60

Credito scolastico

CASI PARTICOLARI

CANDIDATI ESTERNI

Art. 10, comma 9 dell'Ordinanza:

- *«il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C»*
- Se l'esame preliminare riguarda anche l'anno precedente (IV) o gli anni precedenti (III e IV), il credito relativo a questi anni, in caso di superamento, viene attribuito dal consiglio di classe adoperando la tabella D

Credito scolastico

CASI PARTICOLARI

CANDIDATI ESTERNI

**Esame
preliminare**



Media dei voti	Credito V ANNO
$M < 5$	9-10
$5 \leq M < 6$	11-12
$M = 6$	13-14
$6 < M \leq 7$	15-16
$7 < M \leq 8$	17-18
$8 < M \leq 9$	19-20
$9 < M \leq 10$	21-22

Credito scolastico

CASI PARTICOLARI

CANDIDATI ESTERNI

Art. 10, comma 9 dell'Ordinanza:

- *«per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, opportunamente convertito adoperando le tabelle A e B di cui all'Allegato A alla presente ordinanza.»*

Credito scolastico

CASI PARTICOLARI

CANDIDATI ESTERNI


Art. 10, comma 9 dell'Ordinanza:

«per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare:

- *nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità per la classe quarta;*
- *nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza.»*


Credito scolastico

PROSPETTO CANDIDATI INTERNI



Credito scolastico

PROSPETTO CANDIDATI ESTERNI



Credito scolastico e PCTO

- I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono
- I PCTO concorrono alla valutazione del comportamento (D. Lgs. 62/2017, art. 1 comma 3: *“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza”*)

Prove d'esame

DEROGHE DISPOSTE DAL DECRETO LEGGE

Derogato l'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo:

*«Il consiglio di classe elabora, entro il **quindici maggio** di ciascun anno, un documento ...»*

Derogato l'art. 17, commi 2-8, del Decreto Legislativo:

Prima e seconda prova scritta

Il colloquio

Art. 16 dell'Ordinanza:

«Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.»



Art. 17 dell'Ordinanza: articolazione e modalità

Il colloquio

Il candidato dimostra:

di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;

di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO;

di aver maturato le competenze previste dalle attività di "Cittadinanza e Costituzione" declinate dal consiglio di classe.

discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta;

discussione di un breve testo;

analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

L'elaborato

- Ha lo scopo di garantire uno spazio adeguato alle discipline di indirizzo individuate con il Decreto materie, in mancanza delle prove scritte e della relativa discussione in sede di colloquio.
- È assegnato dal consiglio di classe a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo coinvolte, entro il 1° di giugno.
- I docenti delle discipline di indirizzo decidono quanti elaborati predisporre. È raccomandato che, laddove si assegna lo stesso elaborato a più studenti, l'argomento si presti a uno svolgimento «*fortemente personalizzato*».
- L'elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. L'elaborato va trasmesso per conoscenza anche alla scuola per la protocollazione.

L'elaborato

Per gli studenti dei **licei musicali e coreutici**, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti.

Per i **licei coreutici**, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l'opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati;

Discussione di un testo

- «Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe»
- Ha lo scopo di garantire uno spazio adeguato alla lingua e letteratura italiana, in mancanza delle prove scritte e della relativa discussione in sede di colloquio.
- Viene individuato al momento del colloquio, non viene assegnato prima a ciascun candidato.

Materiale proposto dalla commissione

- «*Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ...*»
- Il materiale è costituito da **un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema** ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro **rapporto interdisciplinare**.
- Nella predisposizione dei materiali e nella **preliminare** assegnazione ai candidati, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il **documento del consiglio di classe**

Materiale proposto dalla commissione

Esempi di tipologia dei materiali per la prima parte del colloquio:

- **TESTI** (es. brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera)
- **DOCUMENTI** (es. spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti, riproduzioni di opere d'arte; ma anche grafici, tabelle con dati significativi)
- **ESPERIENZE E PROGETTI** (es.: spunti tratti dal documento del consiglio di classe e concernenti i percorsi didattici realizzati)
- **PROBLEMI** (es.: situazioni problematiche legate alla specificità dell'indirizzo, semplici casi pratici e professionali)

Materiale proposto dalla commissione

Nella predisposizione dei materiali e nella **preliminare** assegnazione ai candidati, la sottocommissione considera le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida

Documento del consiglio di classe

~~BUSTE~~

Materiale proposto dalla commissione

La predisposizione e l'assegnazione dei materiali avviene *«prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati»*.

La commissione può ovviamente organizzare il repertorio di materiali, a partire dal documento del consiglio di classe (che NON deve contenere proposte in questo senso), precedentemente all'inizio dei colloqui (ad esempio, martedì 16 giugno)

Criteri:

- **Coerenza con gli obiettivi di apprendimento caratterizzanti l'indirizzo**
- **Coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto (documento del Consiglio di classe)**
- **Possibilità di spunti per contributi pluridisciplinari**

Materiale proposto dalla commissione

Si richiama, a tal proposito, la Nota del Dipartimento per l'Istruzione del Ministero n. 788 del 6 maggio 2019, che fornisce una precisa indicazione in merito:

«...Fermo restando il carattere informativo ed orientativo del documento, è bene ricordare che la competenza nella scelta dei materiali per il colloquio è normativamente affidata in via esclusiva alla commissione d'esame. Il consiglio di classe, perciò, descriverà il percorso formativo e didattico che potrà orientare il lavoro della commissione, ma non potrà sostituirsi alla commissione stessa nell'indicare i materiali da utilizzare per lo spunto iniziale del colloquio...»

Materiale proposto dalla commissione

Indicazioni:

- la commissione utilizza il materiale come incipit, come spunto di discussione, che **«*si sviluppa in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente*»**
- l'analisi del materiale è finalizzata anche a verificare **l'autonomia e la capacità di orientamento** del candidato
- la commissione ha bisogno di lavorare in modo **realmente collegiale**; i commissari si inseriscono progressivamente per approfondire aspetti disciplinari, anche non direttamente collegati al materiale di partenza: **è un colloquio, non una somma di interrogazioni**

Articolazione del colloquio

NON NECESSARIAMENTE IN QUEST'ORDINE

- Discussione dell'elaborato sulle discipline di indirizzo;
- discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe;
- analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell'articolo 16, comma 3 dell'ordinanza (testo, documento, esperienza, progetto, problema);
- esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell'esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;



Articolazione del colloquio

NON NECESSARIAMENTE IN QUEST'ORDINE

- accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

È possibile l'accertamento delle conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione.

Durata indicativa del colloquio: **60 minuti**

In sede di riunione preliminare, la commissione definisce le modalità di conduzione del colloquio (art. 15, comma 8 dell'Ordinanza)

Griglia di valutazione del colloquio

Indicatori	Livelli	Descrittori	Punti
Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curriculum, con particolare riferimento a quelle d'indirizzo	1	...	1-2
	2	...	3-5
	3	...	6-7
	4	...	8-9
	5	...	10
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro	1	...	1-2
	2	...	3-5
	3	...	6-7
	4	...	8-9
	5	...	10
Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti	1	...	1-2
	2	...	3-5
	3	...	6-7
	4	...	8-9
	5	...	10

Griglia di valutazione del colloquio

Indicatori	Livelli	Descrittori	Punti
Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera	1	...	1
	2	...	2
	3	...	3
	4	...	4
	5	...	5
Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali	1	...	1
	2	...	2
	3	...	3
	4	...	4
	5	...	5

Articolazione del colloquio

ESABAC:

«Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, le prove di cui al decreto EsaBac sono sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.»

«Per le sezioni di istruzione tecnica ove è attivato il progetto EsaBac Techno, le prove di cui al decreto EsaBac Techno sono sostituite da una prova orale in Lingua, cultura e comunicazione francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.»

Articolazione del colloquio

ESABAC:

- della valutazione delle due prove EsaBac si tiene conto nella valutazione complessiva del colloquio;
- a ciascuna delle due prove viene attribuito un punteggio in ventesimi;
- ai fini del Baccalaureat, il punteggio complessivo risulta dalla media dei punteggi delle due prove;
- la soglia della sufficienza è 12/20;
- è possibile prevedere un tempo aggiuntivo per le prove EsaBac, ove necessario

Articolazione del colloquio

SEZIONI CON OPZIONE INTERNAZIONALE CINESE, SPAGNOLA, TEDESCA:

- ▶ I candidati «sostengono una prova orale sulle relative lingue e letterature e sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata nella relativa lingua straniera»;
- ▶ la prova «accerta le competenze comunicative e argomentative maturate nello studio di Lingua e letteratura nonché la capacità di esposizione di una tematica storica in lingua straniera»;
- ▶ della valutazione della prova si tiene conto nella valutazione complessiva del colloquio;
- ▶ è possibile prevedere un tempo aggiuntivo per la prova, ove necessario

Articolazione del colloquio

PERCORSI DI SECONDO LIVELLO DELL'ISTRUZIONE PER ADULTI:

- i candidati, il cui percorso di studio personalizzato prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – **a richiesta** – essere esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio;
- i materiali proposti dalla commissione tengono conto del percorso di studio personalizzato;
- *«per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente».*

Esame dei candidati con disabilità

- Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se equipollente o non equipollente, in base al PEI;
- il consiglio di classe, sentite le famiglie, e in ragione del PEI, stabilisce se e per quali studenti sia necessario provvedere all'effettuazione dell'esame in modalità telematica;
- in caso di esigenze o problemi sopravvenuti nel corso dell'esame, il presidente della commissione, sentita la commissione, può deliberare lo svolgimento dell'esame in modalità telematica;
- «Per la **predisposizione e lo svolgimento** della prova d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità **sono nominati dal presidente della commissione** sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione».

Esame dei candidati con disabilità

- La commissione correla, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori;
- «*La prova d'esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente*»;
- agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe, una prova d'esame non equipollente o che non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi;
- in caso di prova equipollente, non ne viene fatta menzione nel diploma; in caso di prova non equipollente, il riferimento è presente nell'attestazione, ma non nelle tabelle affisse all'albo della scuola.

Esame dei candidati con DSA

- La commissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d'esame. Nello svolgimento della prova d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova;
- gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
- nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

Esame dei candidati con DSA

- Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori;
- i candidati con certificazione di DSA, che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie;
- la prova non equipollente è finalizzata solo al rilascio dell'attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi.

Esame dei candidati con DSA

- ▶ Per i candidati che conseguono l'attestato di credito formativo, il riferimento all'effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto;
- ▶ i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d'esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Integrazione del punteggio

In sede di riunione preliminare, la commissione definisce i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti:

- ▶ per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti;
- ▶ o anche in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta (Decreto Legge, art. 1, comma 6, Ordinanza, art. 15, comma 8).

Attribuzione della lode

In sede di riunione preliminare, la commissione definisce i criteri per l'eventuale attribuzione della lode.

La lode può essere **motivatamente** attribuita ai candidati che:

- abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
- abbiano conseguito il punteggio massimo nella prova d'esame.

Svolgimento dei lavori in modalità telematica

- ▶ nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano ... i lavori delle commissioni e le prove d'esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona (a parte i casi di particolari esigenze di candidati disabili, di candidati degenti, detenuti, di sezioni carcerarie);
- ▶ qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l'impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, comunica tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;

Svolgimento dei lavori in modalità telematica

- ▶ nei casi in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona;
- ▶ nei verbali è riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.

Documento tecnico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico del 15 maggio 2020

- ▶ Tra le misure di sistema è necessario valutare l'eventuale impatto degli spostamenti correlati all'effettuazione dell'esame di stato sulla motilità. Pertanto tra le azioni di sistema *si invita all'organizzazione di un calendario di convocazione **scaglionato** dei candidati, suggerendo anche, qualora possibile, l'utilizzo del mezzo proprio.*
- ▶ La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19 è una **misura sufficiente nel contesto scolastico**, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.

Documento tecnico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico del 15 maggio 2020

- Le quotidiane operazioni di pulizia dovranno essere assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), con misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell'espletamento della prova.
- È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale della scuola, in più punti dell'edificio scolastico e, in particolare, per l'accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d'esame per permettere l'igiene frequente delle mani.

Documento tecnico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico del 15 maggio 2020

Ciascun componente della commissione convocato per l'espletamento delle procedure per l'esame di stato dovrà dichiarare:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure d'esame e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Documento tecnico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico del 15 maggio 2020

- Il calendario di convocazione dovrà essere **comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell'avvenuta ricezione.**
- Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell'esame.
- Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato **dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima** dell'orario di convocazione previsto e **dovrà lasciare l'edificio scolastico subito dopo** l'espletamento della prova.
- Il candidato potrà essere accompagnato da **una persona.**

Documento tecnico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico del 15 maggio 2020

Non è necessaria la rilevazione della temperatura all'ingresso della scuola;

All'atto della presentazione a scuola il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno produrre un'autodichiarazione attestante:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell'esame e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Documento tecnico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico del 15 maggio 2020

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni di cui sopra, lo stesso *non dovrà presentarsi per l'effettuazione dell'esame.*

Il candidato in tal caso dovrà produrre tempestivamente certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall'ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti (spostamento all'interno del calendario dei colloqui oppure rinvio alla sessione straordinaria).

Documento tecnico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico del 15 maggio 2020

- L'ampiezza dei locali e la disposizione dei banchi/tavoli e posti destinati alla commissione dovranno essere tali da garantire una distanza di almeno 2 metri tra i commissari e tra il candidato e i commissari;
- analogo distanziamento per l'eventuale **accompagnatore** e per il **dirigente tecnico in vigilanza**;
- la commissione assicura la presenza, all'interno della stanza, di ogni materiale o sussidio necessario al candidato;
- va garantito un adeguato ricambio d'aria nel locale;

Documento tecnico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico del 15 maggio 2020

- ▶ i componenti della commissione indosseranno durante l'intera permanenza nella scuola una **mascherina chirurgica** che verrà fornita dal dirigente scolastico;
- ▶ il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno indossare una «**mascherina di comunità**», anche autoprodotta, per l'intera permanenza nella scuola;
- ▶ durante il colloquio il candidato, **mantenendo la distanza di 2 metri, può abbassare la mascherina**;
- ▶ non sono necessari altri dispositivi di protezione; tutti coloro che accedono al locale in cui si effettua la prova **devono igienizzare le mani all'ingresso**, pertanto **NON** sono necessari i guanti;

Documento tecnico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico del 15 maggio 2020

- ▶ i locali scolastici destinati allo svolgimento dell'esame dovranno prevedere un ambiente di accoglienza dedicato all'isolamento di qualsiasi soggetto (candidato, commissario, altro personale scolastico, accompagnatore) per il quale dovesse insorgere sintomatologia respiratoria e febbre. Al soggetto in isolamento, in attesa dell'arrivo della necessaria assistenza, verrà fornita una **mascherina chirurgica**;
- ▶ gli eventuali assistenti del candidato con disabilità, non potendo rispettare il distanziamento, dovranno utilizzare i guanti oltre alla mascherina chirurgica;

Documento tecnico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico del 15 maggio 2020

- il consiglio di classe ha la facoltà di esonerare lo studente disabile dall'effettuazione della prova d'esame in presenza, tenuto conto della specificità dell'alunno e del PEI; in tal caso la prova d'esame verrà effettuata in modalità telematica sincrona;
- questa possibilità è prevista anche dall'ordinanza; all'occorrenza, può essere anche il presidente di commissione, sentita la commissione, a disporre la prova telematica per il candidato con disabilità.

GRAZIE!

Massimo Esposito